



COMUNE DI SPELLO

(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2007 modificato ed integrato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2008 n. 42 del 17/12/2013
e del n. 3 del 30/03/2015

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, a norma dell'art.48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art.52 del DLgs. n.446 del 15/12/1997.

ARTICOLO 2 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Spello, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 3 CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. Per l'anno 2015 l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito:

- 0,70 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF fino a € 15.000,00;
- 0,75 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 15.000,01 a € 28.000;
- 0,77 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 28.000,01 a € 55.000;
- 0,78 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF da € 55.000,01 a € 75.000;
- 0,80 punti percentuali per redditi imponibili ai fini IRPEF oltre € 75.000.

2. Per gli anni successivi l'aliquota è determinata dal Comune, ma, in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

1. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore ad € 10.000,00 (diecimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l'addizionale comunale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo così come previsto dall'art. 4.

ARTICOLO 6 EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.